

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PICCHIOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1964

#### Modificazione degli articoli 99 e seguenti del Codice penale, concernenti l'istituto della recidiva

ONOREVOLI SENATORI. — Questo disegno di legge che fu presentato fin dal 15 dicembre 1961 dal collega Marazzita, si intona a criteri di proporzione fra il fatto e la sanzione penale.

La recidiva è stata disciplinata nel nostro Codice in maniera diversa dai codici più moderni.

Essa si verifica qualunque sia il tempo trascorso dalla precedente o precedenti condanne.

Il nostro Codice penale accoglie il principio che la recidiva aggrava l'imputabilità psichica del reo e non semplicemente la pena, mentre è risaputo che la recidiva non accresce la gravità obiettiva del reato ma è una condizione individuale che serve a qualificare la personalità dell'inquisito.

È una circostanza aggravante soggettiva inerente alla persona del colpevole. I cenni sullo svolgimento storico della recidiva sono in sintesi i seguenti: essa non era sconosciuta agli antichi romani ma era considerata come un'aggravante discrezionale lasciando al Giudice una vastissima latitudine di facoltà-poteri dei quali troppo spesso si abusava.

Nel diritto canonico non si aveva una chiara e precisa nozione della recidiva e ben pochi erano i reati per i quali la reite-

razione di essi costitutiva elemento di aggravamento di pena.

Le leggi penali borboniche prevedevano e punivano la recidiva solo in pochi casi, specialmente in quelli di furto. Nel diritto italiano dell'età di mezzo, la recidiva veniva considerata come un'aggravante solo in relazione ad alcuni delitti, in primo luogo al furto, per il quale si arrivava a comminare la pena di morte, per discendere poi, attraverso il reato di vagabondaggio e di mendicizia, a quello della usura, meretricio, e limitatamente al caso di recidiva specifica.

È noto come l'istituto della recidiva era diversamente regolato dal Codice Zanardelli all'articolo 80, che con la promulgazione del Codice Rocco venne nel 1930 modificato.

Ma appunto per queste modificazioni di rigore, a cui tutto il Codice Rocco-Mussolini si ispira, molti cittadini che, per destino amaro o per necessità della vita od anche volontariamente, sono a contatto con l'autorità giudiziaria, sono sottoposti ad aggravamenti di pena tali, per opera della recidiva, da porre il Magistrato che deve applicare le disposizioni formali dell'articolo 99 del Codice penale in condizioni di sofferenza e di disagio, non potendo trovare modo di applicare una pena più aderente all'entità del commesso reato. E se ciò si avverte nei giu-

dizi ordinari, più grave l'imbarazzo ed il disagio si avvertono nei giudizi di Corte di assise, specialmente quando si debbono risolvere situazioni processuali che postulano una riforma di giustizia. Ed un esempio esemplificatore è il seguente: vari imputati di omicidio, dei quali alcuni incensurati ed altri recidivi per precedenti condanne che, pur essendo di minima importanza, debbono a loro essere contestate ai sensi dell'articolo 99 ultima parte. In questo caso, il Magistrato, il quale ritiene congrua per quel delitto la pena, ad esempio, di anni venti di reclusione, si trova costretto ad infliggere ai recidivi trenta anni anzichè venti.

E ciò turba evidentemente il Magistrato il quale avverte che una sperequazione simile si appalesa contraria alla equità e non certo apprezzata dall'opinione pubblica.

Di fronte a situazioni del genere, ognuno sente l'esigenza di dare al Magistrato la discrezionalità nella commisurazione della pena nei casi della recidiva di fronte al rigore della legge che fermamente impone la irrogazione dei minimi di aumento.

Cultori del diritto e scrittori hanno unanimemente riconosciuto che la pena deve essere aderente al fatto, offrendo al Magistrato questa facoltà.

Questo problema che ha un fondamento etico-morale, nonchè giuridico ed umano, è degno di tradursi organicamente in una legge.

E perciò si propone che nell'applicazione della recidiva generica, non tutte le condanne debbano costituire il presupposto per la sussistenza dell'aggravante, ma deve trattarsi di condanne a pena che non sia pecuniaria o detentiva superiore a tre mesi. Per il resto le modifiche sostanziali alle varie ipotesi dell'articolo 99 hanno il loro fondamento giuridico nei principi della discrezionalità già accennati, principi che renderanno certamente più agevole il compito del Magistrato per adattare la pena in concreto al caso sottoposto al suo esame.

Se il Magistrato si troverà di fronte a casi di gravità, sarà egli stesso ad inasprire la pena applicando gli aumenti fino al massimo; negli altri casi sarà inutile costringerlo ad aumenti minimi prefissati per farlo pervenire ad una pena che non risponda ai concetti di umanità che devono prevalere in ogni giudizio.

Con l'articolo 2 si propone che non si tenga conto delle condanne per le quali è intervenuta una causa estintiva del reato e della pena e ciò al proponente sembra tanto ovvio che non è necessaria una ulteriore dimostrazione.

Si ha pertanto motivo di confidare che gli onorevoli senatori della Repubblica democratica vorranno approvare il presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'articolo 99 del Codice penale è modificato nel modo seguente:

« Chi, dopo essere stato condannato per un reato a pena non pecuniaria o detentiva non inferiore a tre mesi, ne commette un altro, soggiace ad un aumento fino a un sesto della pena da infliggersi per il nuovo reato.

La pena sarà aumentata fino a un terzo:

- 1) se il nuovo reato è della stessa indole;
- 2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
- 3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena stessa.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di pena non può essere inferiore a un sesto.

Se il nuovo reato è stato commesso da chi è stato giudizialmente dichiarato recidivo, la pena può essere aumentata fino alla metà nel caso previsto dalla prima parte di questo articolo e fino ai due terzi nei casi previsti dai capoversi dello stesso ».

**Art. 2.**

L'articolo 106 del Codice penale è così modificato:

« Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità o professionalità del reato, non si tiene conto delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena ».